

ASSESSORATO MONTAGNA, PARCHI E FORESTAZIONE,
AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE,
PARI OPPORTUNITÀ

Alla Consigliera regionale

Silvia Zamboni
Gruppo Europa VerdeTIPO ANNO NUMERO
REG. / /
DELe p.c. Alla Presidente dell'Assemblea
Legislativa regionale
Emma Petitti**Oggetto: risposta scritta all'interrogazione n. 2672 /2021 della consigliera Silvia Zamboni del gruppo Europa Verde.**

In estrema sintesi l'interrogazione della consigliera Silvia Zamboni riguarda le previsioni di nuovi centri logistici nella Regione e in particolare la realizzazione di un polo logistico nei pressi del casello autostradale di Altedo, che interessa 73 ettari nel Comune di Altedo e le previsioni nei Comuni di Caorso e Fiorenzuola in cui sono previsti interventi di insediamento di attività logistiche e per i quali

interroga la Giunta regionale per sapere

- se la Regione non ritenga utile coordinare una strategia complessiva di sviluppo del settore logistico che sia compatibile con gli obiettivi regionali sul consumo di suolo, la qualità dell'aria e la tutela del paesaggio, e alla quale assoggettare i numerosi progetti succitati che interessano l'Emilia-Romagna;
- se ritenga che le decisioni assunte dalla Città Metropolitana di Bologna e dal Comune di Malalbergo in merito al progetto del maxi polo logistico di Altedo siano compatibili con le politiche regionali in materia di consumo di suolo, di qualità dell'aria e di valorizzazione delle aree protette e, in particolare, se ritenga che rispettino gli obiettivi e i vincoli previsti dal Piano Territoriale Regionale (PTR), dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR);
- se e quale sarà il ruolo della Regione nel processo di redazione, adozione e approvazione dell'Accordo di Programma che dovrà recepire la Modifica dell'Accordo Territoriale dell'Ambito produttivo sovracomunale di Altedo e se la localizzazione del maxi-polo logistico di Altedo e la relativa modifica del PTCP di Bologna, sia o sarà oggetto di valutazione ambientale e territoriale, VAS o Valsat, e ad opera di chi;

- se le decisioni prese dai Comuni di Fiorenzuola e di Caorso in merito ai progetti di nuovi insediamenti logistici siano compatibili e coerenti con le politiche regionali in materia di consumo di suolo e di qualità dell'aria; se e in che modo i due Comuni siano sottoponibili a controlli tesi a far rispettare gli obiettivi e i vincoli dei piani territoriali sovraordinati; se i due progetti siano stati o saranno oggetto di VIA, e ad opera di chi, come chiede legittimamente la popolazione residente.

In linea generale rispetto ai quesiti posti si sottolinea che nel Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2025), in corso di approvazione, sono presenti le indicazioni relative alla localizzazione delle Piattaforme Logistiche volte principalmente a contrastarne la proliferazione e a ridurre gli impatti.

La localizzazione degli ambiti specializzati come le Piattaforme Logistiche dovrà essere integrata con i nodi della piattaforma logistica regionale per massimizzare il ricorso all'intermodalità da parte del sistema produttivo e al trasporto collettivo per la mobilità della forza lavoro.

Gli ambiti specializzati per attività produttive di nuovo insediamento o suscettibili di significative espansioni devono rispondere a requisiti di accessibilità per il trasporto delle merci, nonché a criteri di valutazione dei possibili impatti sulla rete stradale e sulle funzioni circostanti, sul traffico automobilistico e sull'incidentalità, oltre naturalmente alla valutazione delle ripercussioni di carattere ambientale che il nuovo insediamento può comportare.

Relativamente al polo logistico di Altedo, come già più volte rappresentato per il caso in questione e come per altri analoghi, la Regione, non interviene nel merito della formazione delle scelte e neppure del procedimento di approvazione degli interventi, in ragione e rispetto dei ruoli e delle competenze assegnati dalla legislazione vigente in materia urbanistica.

Sulla proposta del nuovo polo logistico di Altedo, il Servizio Pianificazione Territoriale e urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, evidenzia quanto già più volte rappresentato.

Per quanto riguarda il progetto in questione la Città Metropolitana di Bologna, con lettera agli atti PG 2020/0320294 del 28 aprile u.s., ha formalmente richiesto alla Regione la designazione dei rappresentanti tecnici regionali al Tavolo Tecnico Inter-istituzionale per la formulazione dell'Accordo Territoriale (ai sensi dell'art. 58 LR 24/2017), per lo sviluppo dell'Ambito produttivo sovracomunale di Altedo, in recepimento delle politiche del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per la Logistica (PUMS) a modifica di quanto previsto, per tale ambito, dall'Accordo Territoriale dell'Unione Terre di Pianura del 14 maggio 2007.

Il Comune di Malalbergo, successivamente a ciò, ha poi provveduto ad inviare alla Regione, con lettera agli atti PG 2020/0445042 del 17 giugno 2020, alcuni elaborati predisposti dal proponente per l'Accordo Territoriale integrati su richiesta dell'amministrazione comunale. Contestualmente il Comune di Malalbergo ha proposto la convocazione di un primo incontro del tavolo Tecnico Interistituzionale per il 23 giugno 2020.

All'incontro del 23 giugno 2020 erano presenti i rappresentanti della Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Malalbergo delle due Unioni di Comuni interessate: Reno Galliera e Terre di Pianura, oltre al rappresentante regionale.

Il rappresentante regionale, in tale seduta ha inteso evidenziare quanto sinteticamente riportato:

- che la proposta di insediamento del nuovo polo logistico di Altedo non riveste un interesse strategico regionale, quanto piuttosto di livello metropolitano – locale, pertanto la definizione dell'Accordo Territoriale deve contenersi necessariamente entro i soli soggetti interessati all'operazione (Unioni, Comuni e Città metropolitana). Tale considerazione esclude che l'intervento possa rientrare nei casi di cui all'art. 6, comma 5 della LR 24/2017 e pertanto determina quel consumo di suolo entro il 3% al 2050 che dovrà essere attribuito ai Comuni coinvolti dalla CM di Bologna nell'operazione, sottolineando altresì che l'utilizzo di tale soglia per la realizzazione dell'insediamento in questione è una scelta legittima ed autonoma delle Amministrazioni contraenti l'Accordo, per il quale non risulta ancora stato avviato un procedimento conformativo.
- che il Servizio regionale competente, ai sensi della legislazione regionale vigente, sarà eventualmente coinvolto qualora l'intervento comporti una variante al PTCP vigente.

Per quanto riguarda il PTR, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 276 del 3 febbraio 2010, le indicazioni in esso contenute hanno un carattere politico e strategico di rango regionale e sovra regionale, in cui inquadra e riorienta le strategie territoriali sviluppate dalle pianificazioni subregionali di area vasta entro il quadro più vasto delle relazioni sovra regionali ed europee.

Si evidenzia che nelle more di adeguamento al Codice D.lgs. 42/2004 del PTPR, il PTCP vigente conserva immutata validità per i contenuti paesaggistici aventi valore ed efficacia del PTPR, anche dopo l'entrata in vigore del PTM.

Pertanto, relativamente a quanto disposto dal PTCP vigente l'area interessata dall'intervento risulta ricompresa entro le *"Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura"* disciplinate all'art. 7.4, articolo che recepisce e integra quanto disposto dal PTPR all'art. 19 *"Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale"*.

L'art. 7.4 del PTCP vigente, a differenza dell'art. 19 del PTPR, non prevede quanto disposto al comma 11 del PTPR, ovvero la possibilità di poter individuare, previo parere dell'autorità competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali o intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricole qualora si *"dimostri l'esistenza e/o permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti."*

Dalla lettura del foglio nord della tavola 3 "Assetto evolutivo degli insediamenti delle reti ambientali e delle reti per la mobilità" del PTCP risulta che l'area interessata dalla trasformazione è ricompreso in un "Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale" disciplinato all'art. 9.1 e nel quale è possibile insediare funzioni logistiche entro la soglia di SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, ai sensi di quanto indicato all'art. 12.11 comma 6 del PTCP.

Il Comune di Malalbergo in risposta a una interrogazione sulla medesima questione, la cui lettera è agli atti con prot. 12.10.2020.0655416.E, evidenziò che a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Territoriale sarebbe seguita *"la sottoscrizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017, che comporterà variante al PTCP e ai piani urbanistici comunali per la disciplina delle aree destinate alla realizzazione delle opere, comprese le opere pubbliche necessarie per la sostenibilità del progetto."* Nella Lettera il Comune dava inoltre atto che

l'intervento risultava interessare un ambito definito "agricolo di rilievo paesaggistico" dal PSC e che quindi l'accordo di programma avrebbe dovuto "dimostrare la perdita di valore paesaggistico dell'area interessata dal Polo".

Pertanto, allo stato delle conoscenze, l'intervento proposto sembrerebbe presentarsi non coerente all'art. 12.11 comma 6 del PTCP vigente, non conforme alla disciplina di tutela paesaggistica come recepita e integrata dal PTCP vigente all'art. 7.4 e non conforme a quanto previsto dal PSC vigente del Comune di Malalbergo. Alla luce di tutto quanto esposto, l'eventuale procedimento di approvazione della proposta di nuovo insediamento logistico avanzato dagli enti interessati comporterebbe non solo la variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti ma al PTCP vigente e alla componente paesaggistica disciplinata dall'art. 7.4.

Si precisa che, qualora venga confermato da una richiesta di avvio di procedimento per l'approvazione della proposta, l'intervento dovrà essere valutato dall'autorità ambientale competente alla formulazione del parere motivato VAS, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, individuata nella Regione.

Si specifica inoltre che il servizio regionale Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, con nota agli atti 19.10.0671518.I, sul medesimo oggetto in questione, ha evidenziato che "devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di competenza comunale i nuovi progetti, e loro modifiche, di poli logistici con modalità di scambio di trasporto gomma-gomma che superano i 40 ettari, poiché rientrano nella categoria "progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari (punto B.3.3 dell'Allegato B.3 della LR 4/2018)". Il Servizio ha segnalato altresì che "nel caso in cui il progetto sia limitrofo ai siti della rete Natura 2000, come sembra nel caso di specie, andrà comunque effettuata dapprima una pre – Valutazione di Incidenza come prevista dalla DGR 1191/2017 per determinare se necessaria la Valutazione di Incidenza (VINCA), come disposto dal DPR 357/1997."

Evidenziando che ad oggi alla Regione non è giunta alcuna richiesta di avvio di procedura per l'approvazione della proposta in questione da parte di nessuno dei possibili enti interessati a procedere (Città Metropolitana di Bologna o Comune di Malalbergo), in ragione di quanto esposto, l'eventuale richiesta di avvio dovrà dare atto che l'intervento determina quel consumo di suolo entro il 3% al 2050 che dovrà essere attribuito ai Comuni coinvolti dalla CM di Bologna nell'operazione.

Relativamente ai quesiti inerenti i nuovi insediamenti logistici nei Comuni di Fiorenzuola D'Arda e Caorso, il Servizio Pianificazione Territoriale e urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio ha provveduto a richiedere informazioni ai due Comuni interessati con lettera prot. n. 26.02.2021.0168405.U, alla quale:

- il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha risposto con lettera prot. n. 10.03.2021.0208124.E;
- il Comune di Caorso, ha risposto con lettera prot. n. 03.03.2021.0184309.E.

In merito alla coerenza delle scelte pianificatorie dei due Comuni con le politiche di contenimento del consumo di suolo promosse dalla Regione Emilia-Romagna:

- il Comune di Fiorenzuola D'Arda ha precisato che *"l'area è classificata quale ambito destinato ad attività produttive dall'anno 2000 (delibera di Giunta Provinciale n. 418 del 06/12/2000). L'attuazione è conforme quanto previsto dalla L.R. 24/20217 e s.m."*.
- il Comune di Caorso, ha fornito la seguente risposta: *"In riferimento alla compatibilità e coerenza degli interventi in esame con le politiche regionali in materia di consumo di suolo e di qualità dell'aria, si precisa che il progetto si configura come completamento di Piani Attuativi precedentemente approvati, in aree già classificate ai fini edificatori"*.

In merito all'ulteriore quesito:

- il Comune di Fiorenzuola D'Arda ha specificato che: *"Il progetto di insediamento logistico approvato mediante procedimento ex art. 8 D.P.R. 160/2010, ha ottenuto il parere favorevole di tutti gli intenti coinvolti nel processo autorizzativo, ed in particolare degli Enti competenti ad esprimere valutazioni in ordine agli aspetti ambientali: Provincia di Piacenza, ARPAE Piacenza, AUSL, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA, Regione Emilia Romagna - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE Servizio AREA AFFLUENTI PO (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena), ATERISR, IRETI, Consorzio di Bonifica Piacenza, Comando Militare, Terna, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Piacenza, ENEL, 2I Rete Gas"*.
E, di seguito: *"Le procedure attuative degli interventi, coinvolgono nel loro iter tutti gli Enti previsti dalla normativa vigente, i quali garantiscono anche il rispetto dei vincoli dei piani sovraordinati"*.
- Sullo stesso quesito il Comune di Caorso ha fornito la seguente risposta: *"In riferimento alla richiesta di quali controlli siano previsti sugli enti locali per garantire il rispetto degli obiettivi e i vincoli dei piani territoriali sovraordinati, si ritiene che, ai sensi dell'art 26 della legge regionale 4/2018 "Controllo sostitutivo", in caso di inerzia, la Regione possa esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6"*.

Infine, in riferimento alla procedura di VIA:

- il Comune di Fiorenzuola D'Arda, nella lettera di risposta alla nostra richiesta di informazioni, ha precisato che l'insediamento logistico approvato non era assoggettato a Screening o V.I.A.
- Il Comune di Caorso ha precisato a sua volta che *"è attualmente in corso una "Valutazione di assoggettabilità" ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 4/2018 e dell'art.19 del d.lgs. 152/2006, che si concluderà (entro il prossimo 13 marzo, salvo proroghe) con la decisione di sottoporre il progetto di intervento a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) oppure di escluderlo, anche eventualmente esprimendo prescrizioni vincolanti per il soggetto promotore. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge regionale 4/2018 il soggetto competente alla decisione è il Comune di Caorso"*.

Barbara Lori